

Art. 3.

1. All'on. Dario Galli sono altresì delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa:

le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato e ai ricorsi alle Autorità indipendenti;

le risposte ai rilievi della Corte dei conti;

le interrogazioni a risposta scritta;

la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di costo, nonché gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. Nell'ambito delle materie di cui all'art. 1 è delegato l'esercizio di attività in ambito internazionale e la presidenza delle commissioni e dei comitati, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la presidenza del Consiglio nazionale anticorruzione (CNAC) e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

Art. 4.

1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettera b), con le modalità di cui al successivo comma 2, e lettere e), g) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Relativamente alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, il Ministro provvederà, qualora siano interessate le materie delegate, su proposta del Vice Ministro.

3. Il Vice Ministro dello sviluppo economico, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico, ai sensi dell'art. 1, comma 24-*quinqies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Art. 5.

1. Restano, comunque, riservati in capo al Ministro gli atti e i provvedimenti che implicano una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica e per i quali è richiesta una specifica abilitazione di sicurezza; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito comunitario e internazionale.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta ad interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto, che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 13 settembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A06705

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° ottobre 2018.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca on. prof. Lorenzo FIORAMONTI, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 2018, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 13 settembre 2018, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unità delegata di funzioni al Sottosegretario di Stato on. prof. Lorenzo Fioramonti, conferitagli dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca on. prof. Lorenzo FIORAMONTI è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.


Dato a Roma, addì 1° ottobre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BUSSETTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1907



ALLEGATO

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'art. 10 relativo ai Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 7, 49 e 50;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'art. 4, che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti, e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'art. 1, commi 1, 5 e 11;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto l'art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, recante regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, recante, tra gli altri, la nomina del dott. Marco Bussetti a Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, recante, fra gli altri, la nomina a Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca dell'on. prof. Lorenzo Fioramonti;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al suddetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. All'on. prof. Lorenzo FIORAMONTI, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti alle materie indicate al successivo art. 2.

2. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avvocati o comunque direttamente compiuti.

3. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto.

Art. 2.

1. All'on. prof. Lorenzo Fioramonti è conferita la delega a trattare le seguenti materie:

a) indirizzo e coordinamento del sistema della formazione superiore, con riferimento alle istituzioni universitarie e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (a.f.a.m.);

b) programmazione e sviluppo del sistema universitario;

c) promozione e sviluppo del sistema di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

d) completamento dell'attuazione della riforma delle istituzioni a.f.a.m. di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

e) armonizzazione e integrazione del sistema della formazione superiore nello spazio europeo della formazione, attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di formazione superiore;

f) promozione dell'internazionalizzazione della formazione superiore;

g) aggiornamento dell'offerta formativa delle istituzioni universitarie, con particolare riferimento all'adeguamento delle classi dei corsi di studio;

h) promozione della cultura scientifica;

i) sviluppo dell'offerta formativa dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della produzione artistica;

j) monitoraggio dell'attuazione e aggiornamento della disciplina della contabilità economico patrimoniale delle università, monitoraggio degli indicatori di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale ai fini delle valutazioni di competenza del Ministero;

k) raccordo tra istruzione scolastica, istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, con il sistema produttivo e delle professioni e con altre pubbliche amministrazioni;

l) promozione del diritto allo studio degli studenti universitari e delle istituzioni a.f.a.m. e monitoraggio sull'attuazione degli interventi, anche attraverso l'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio di cui all'art. 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

m) orientamento degli studenti universitari e dell'a.f.a.m., in raccordo con il sistema educativo di istruzione formazione e di formazione professionale;

n) sistemi di accesso al sistema universitario e a.f.a.m.; raccordo con il Ministero della salute per gli adempimenti relativi alla programmazione dell'accesso a medicina e alle scuole di specializzazione medica;

o) monitoraggio dell'attività di tutorato per gli studenti della formazione superiore sia durante la frequenza dei corsi che volta all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;

p) indirizzi per l'attuazione delle attività di competenza del Ministero in materia di residenze universitarie;

q) valorizzazione delle carriere dei ricercatori delle istituzioni della formazione superiore, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali e della loro mobilità in sede internazionale;

r) promozione della trasparenza nei sistemi di reclutamento del personale delle istituzioni della formazione superiore e indirizzi per il contrasto della corruzione;

s) rapporti con le regioni nelle materie oggetto di delega;

t) questioni specifiche di volta in volta individuate dal Ministro nell'ambito delle materie di competenza del Ministero.

2. Il Sottosegretario di Stato on. prof. Lorenzo Fioramonti è delegato, in caso di impedimento del Ministro e sulla base delle indicazioni del Ministro, a intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

3. Il Sottosegretario di Stato on. prof. Lorenzo Fioramonti è delegato a partecipare alle riunioni preparatorie del Comitato interministeriale per la programmazione economica e, in caso di impedimento del Ministro, alle riunioni del Comitato medesimo.

4. In caso di impedimento, il Ministro può delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato, on. prof. Lorenzo Fioramonti, i rapporti con le istituzioni europee e internazionali e la partecipazione alle missioni internazionali, nelle materie di competenza del Ministero, nonché la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero e la partecipazione alle riunioni della Conferenza Stato - Regioni, della Conferenza Stato - città ed autonomie locali e della Conferenza unificata e alle riunioni di Comitati interministeriali.



Art. 3.

1. Non sono compresi nella delega di cui all'art. 2, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implicano una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni delle direzioni generali del Ministero, nonché degli enti e degli istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;

d) la valutazione sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

e) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra le direzioni del Ministero;

f) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

h) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina di arbitri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio di controllo di regolarità contabile e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2018

Il Ministro: BUSSETTI

18A06706

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° ottobre 2018.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti on. dott. Edoardo RIXI, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 2018, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 13 settembre 2018, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unità delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott. Edoardo Rixi, conferitagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti on. dott. Edoardo RIXI, è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TONINELLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2018

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1908

ALLEGATO

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed, in particolare, l'art. 10 concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il comma 3, del citato art. 10 secondo il quale «I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 2, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

